

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE NATURALI (CLASSE L-32)**

Indice:

Art. 1 – Premesse e finalità	pag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione	pag. 1
Art. 3 – Organizzazione didattica	pag. 2
Art. 4 – Iscrizione a tempo parziale	pag. 2
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto	pag. 2
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi	pag. 4
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti	pag. 4
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti	pag. 4
Art. 9 – Piani di studio	pag. 4
Art. 10 – Prova finale	pag. 5
Art. 11 – Conseguimento della laurea	pag. 5
Art. 12 – Tutorato	pag. 6
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica	pag. 6
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi	pag. 6
Art. 15 – Norme finali e transitorie	pag. 6

Art. 1 – Premesse e finalità

1.1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea in Scienze Naturali (Classe L-32), di seguito CdS-L32, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all'indirizzo <http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html>.

1.2. Il CdS-L32 afferisce al Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche. L'organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di laurea in Scienze Naturali di seguito indicato con CCdS-L32, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.

1.3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica (in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l'eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

Art. 2 – Conoscenze richieste per l'accesso e modalità di ammissione

2.1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.

2.2. Per assicurare una proficua frequenza negli studi, si presuppone la conoscenza della lingua italiana in forma orale e scritta e occorre inoltre possedere sufficienti conoscenze e competenze di matematica [i.e., Equazioni di 1° e 2° grado; elementi di geometria euclidea e geometria analitica, definizioni e proprietà fondamentali delle funzioni elementari (polinomi, esponenziali, logaritmi, funzioni trigonometriche)].

2.3. Le conoscenze e le competenze richieste sono verificate mediante un test di verifica della preparazione iniziale. Il test di verifica della preparazione iniziale consiste in 20 domande di matematica di base. Per ciascun quesito sono proposte 5 risposte possibili, di cui una sola corretta; la valutazione prevede un punto per ogni risposta positiva, 0 per ogni risposta non data e -0,25 per ogni risposta errata. Per il superamento del test è necessario ottenere un punteggio finale uguale o superiore a 10 punti.

La prima prova di verifica della preparazione iniziale si terrà all'inizio di ciascun anno accademico al termine delle attività di adeguamento delle conoscenze minime della preparazione iniziale, che si svolgeranno nel periodo immediatamente precedente l'inizio delle lezioni del primo anno di studi. Ulteriori verifiche del

superamento delle lacune saranno poi eventualmente ripetute in sessioni programmate nel corso del I anno di studio. A queste prove potranno partecipare coloro che non hanno sostenuto la prova precedente o hanno manifestato lacune.

Le matricole debbono superare l'obbligo formativo aggiuntivo (OFA) entro il primo anno di corso. Il raggiungimento dell'OFA si ottiene:

a) mediante il superamento del test di verifica della preparazione iniziale.

b) mediante la partecipazione al corso propedeutico e il superamento del test finale di Matematica che viene organizzato annualmente dalla struttura dipartimentale entro la data di inizio delle lezioni del primo semestre dell'anno successivo a quello di immatricolazione e di norma entro il 30 settembre.

2.4 Al fine di consentire l'assolvimento degli OFA sono previste specifiche attività formative propedeutiche (precorsi di Matematica) e integrative che consistono in tutorato in itinere svolto da tutor nell'ambito del programma previsto dall'Ateneo. Le informazioni sono pubblicate sul sito del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche (www.dscg.unimore.it) e sul sito di Ateneo.

2.5. Lo studente che risulti non aver assolto gli OFA entro la data di inizio delle attività didattiche del secondo anno di corso (30 settembre) viene iscritto come ripetente al primo anno di Corso. In alternativa, è sua facoltà rinunciare agli studi e re-isciversi al primo anno del CdS, oppure chiedere l'iscrizione ad altro corso di laurea, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di quest'ultimo.

Art. 3 - Organizzazione didattica

3.1. Il Corso di Laurea in Scienze Naturali (classe L-32) può essere articolato in uno o più curricula, che sono attivati secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento, nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

3.2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei vari anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS-L32, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito www.dscg.unimore.it. Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento. I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa del corso pubblicata sul portale www.university.it oppure sul sito www.dscg.unimore.it.

3.3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.

3.4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri)

Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale

4.1. Il CdS-L32 prevede l'iscrizione a tempo parziale per gli studenti che ne facciano domanda per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, per tutti gli anni di corso. Tale regime prevede un impegno pari alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento, fermi restando gli eventuali obblighi di frequenza di cui al successivo art. 5 c. 6. L'opzione resta ferma per due anni accademici. La possibilità di iscrizione a tempo parziale è deliberata annualmente dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche.

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

5.1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale,

contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.

5.2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- 1) di base;
- 2) caratterizzanti;
- 3) affini o integrative;
- 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

5.3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione a computer o esercitazione sul campo. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme precedentemente indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, nonché i relativi criteri di valutazione sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico. Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.

5.4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

5.5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, verrà verificata mediante il Placement test associato ad una prova finale sulle altre due abilità (writing e speaking). Il superamento del Placement Test pari ad un livello B1 necessita al termine dello svolgimento delle lezioni, dell'integrazione con le abilità di "writing" e "speaking" a livello B1. L'idoneità di inglese può essere convalidata anche tramite il riconoscimento di una certificazione internazionale di livello minimo B1, conseguita presso un ente certificatore (<http://www.clamore.unimore.it/it/certifications/info>).

I risultati degli stage/tirocini finalizzati alla preparazione dell'elaborato di tesi sono verificati in occasione della prova finale.

Lo studente che intenda seguire programmi di mobilità studentesca dovrà presentare un piano di studio con l'indicazione degli insegnamenti che seguirà presso l'Università ospitante. L'intero piano di studio all'estero che dovrà essere coerente con gli obiettivi formativi del Corso di laurea in Scienze Naturali dovrà essere approvato preventivamente dal Consiglio del CdS-L32. Qualora lo studente durante il soggiorno esterno non segua integralmente il piano di studio approvato, al suo rientro presenterà un nuovo piano di studio, che dovrà essere sottoposto ad approvazione del CdS-L32. I risultati dei periodi di studio all'estero verranno riconosciuti dal CI sulla base del transcript of records (certificato degli esami/attività formative) per un numero di crediti corrispondenti ricercando la coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di laurea piuttosto che la perfetta corrispondenza dei contenuti tra le singole attività formative.

5.6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, non sono previsti obblighi di frequenza e la relativa attestazione viene attribuita d'ufficio.

5.7. Oltre al minimo di sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento) per gli studenti fuori corso possono essere previsti appelli straordinari nei periodi da marzo a maggio e da ottobre a dicembre. Tali appelli specificatamente indicati come "appelli per studenti fuori corso" saranno pubblicati on line.

Per ogni attività formativa, non è consentita l'iscrizione ad appelli d'esame nel caso siano state già effettuate n. 3 iscrizioni ad appelli dello stesso esame nell'arco di un anno. Detta limitazione è applicata anche agli studenti fuori corso.

5.8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 10 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CdS-L32 dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.

5.9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6. Iscrizione agli anni successivi

6.1. Per l'iscrizione al secondo e terzo anno del Corso di studio, non è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di CFU, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2 comma 4 per l'iscrizione al secondo anno in merito all'assolvimento degli OFA. Lo studente viene iscritto come fuori corso, se al termine del terzo anno di corso si trova in difetto di esami. Lo studente decade comunque dallo status di iscritto qualora non superi alcun esame di profitto per cinque anni accademici consecutivi.

Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

7.1. L'iscrizione a insegnamenti singoli è consentita previa verifica della disponibilità ricettiva di aule e laboratori didattici.

Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

8.1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a un colloquio informativo. L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CdS-L32 secondo i seguenti criteri:

- a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 2, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta non è inferiore al 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti sono adeguatamente motivati dal CdS-L32;
- b) se lo studente proviene da un Corso di Studio dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta non è inferiore al 40%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CdS-L32;
- c) se lo studente proviene da un Corso di studio di altro ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica, ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286 la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico direttamente riconosciuta non è inferiore al 30%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CdS-L32.

Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario. Il voto originario viene confermato anche qualora la convalida sia subordinata al superamento di un colloquio integrativo.

In tutti gli altri casi, il voto finale terrà comunque conto del/dei voto/i del/degli esame/i originario/i in funzione dei CFU convalidati e di quelli acquisiti dopo l'integrazione.

Art. 9 – Piani di studio

9.1. Gli studenti devono presentare un piano di studio che deve essere in ogni caso conforme all'ordinamento didattico del corso, nonché all'offerta formativa programmata per la coorte di immatricolazione degli studenti. Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e approvate dal CdS-L32, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell'Ateneo. Le scelte relative a tali attività sono effettuate compilando il piano on-line nelle apposite date di apertura delle finestre (vedi comma 2 presente articolo). Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.

9.2. Il termine per la presentazione di piani di studio individuali è determinato entro il 30 giugno dal Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, sentito il CdS-L32. Lo studente ha la possibilità di modificare il piano di studio entro i termini eventualmente stabiliti dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche.

9.3. Il CdS-L32 valuta i piani di studio individuali verificandone la congruità rispetto ai criteri di approvazione e si pronuncia in via definitiva entro il 31 luglio. Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto ad essere ascoltato entro il 15 settembre da una Commissione nominata dal CdS-L32 che è invitata a prendere in considerazione:

- a) programma delle attività formative proposte,
- b) numero di CFU delle attività formative proposte,
- c) motivazione/i dello studente alla scelta dell'attività in relazione alla congruenza della stessa con le finalità della laurea L-32.

Art. 10 Prova finale

10.1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale consiste nella presentazione di una relazione che verterà alternativamente su:

- a) la presentazione e discussione di una relazione sull'attività effettuata, sotto la supervisione di un docente o un ricercatore, presso industrie, aziende o enti esterni, sulla base di apposite convenzioni, oppure presso un laboratorio di ricerca dell'Università di Modena e Reggio Emilia o di altri enti pubblici o privati di ricerca o di scuole;
- b) nella presentazione e discussione di un elaborato su argomenti connessi con insegnamenti del piano di studio, assegnato da un docente o da un ricercatore dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

La prova finale può essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Presidente del CdS-L32. In questo caso deve essere predisposto anche un riassunto esteso del lavoro/dell'attività svolto/a in lingua italiana.

10.2. Per ogni studente viene nominato un docente o un ricercatore dell'Università di Modena e Reggio Emilia, incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione. L'assegnazione degli argomenti e l'individuazione del docente o ricercatore di cui sopra debbono avvenire almeno 3 mesi prima della data dell'appello di laurea sulla base di apposita richiesta presentata dagli studenti interessati al Presidente del CdS.

10.3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da non meno di 5 e non più di 11 membri). I membri della Commissione di Laurea possono essere docenti e ricercatori dell'Università di Modena e Reggio Emilia, professori a contratto presso il DSCG nell'anno accademico interessato, e cultori della materia entro numeri massimi stabiliti dai competenti Regolamenti.

Art. 11 Conseguimento della laurea

11.1. La laurea si consegue con l'acquisizione di 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

11.2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.

11.3. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma:

- a) della media ponderata dei voti conseguiti in tutti gli esami del triennio della Laurea che hanno ricevuto una valutazione in trentesimi, compresi quindi anche i corsi a libera scelta dello studente.
- b) dell'incremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale e fino a un massimo di 7 punti. La valutazione della prova finale viene effettuata in base alle competenze tecniche, i risultati ottenuti, la capacità di sintesi e la capacità espositiva e grafica acquisiti dal candidato;
- c) dell'incremento di voto in relazione al tempo necessario per il conseguimento del titolo: tre punti, se la laurea è conseguita in corso entro dicembre, due punti se la laurea è conseguita in corso nella sessione straordinaria;
- d) la lode può essere assegnata se richiesta dal relatore e con voto unanime della Commissione solo: i) agli studenti che si laureano in corso la cui media ponderata sia maggiore o uguale a 103/110 con la presenza di almeno 1 lode; ii) agli studenti che si laureano fuori corso la cui media ponderata sia maggiore o uguale a 106/110 e la presenza di almeno una lode.

4. E' possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del CdS (tre anni). E' possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative dell'anno di corso successivo soltanto dopo aver superato quelle dell'anno di corso cui si è iscritti e quelle relative agli anni precedenti.

Art. 12. Tutorato

12.1. Il CdS-L32 organizza attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. Il CdS-L32 può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.

12.2. Il CdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge n. 370/1999.

Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

13.1. Il Coordinatore è il responsabile della qualità del CdS-L32. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CdS-L32 vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'assicurazione della qualità sono definiti dal CdS-L32 in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.

13.2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione qualità e riesame che include obbligatoriamente una componente studentesca.

13.3. Presso il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

14.1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS-L32, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.unimore.it e www.dscg.unimore.it/.

14.2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice. Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

15.1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.

15.2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

15.3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.

15.4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento della Scuola, laddove prevista.